

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 2710**PROPOSTA DI LEGGE****d'iniziativa dei Deputati PAVAN, PIASENTI, SARTOR, STORCHI***Annunziata il 14 maggio 1952***Stabilità di sede ai maestri dei ruoli speciali transitori**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che abbiamo l'onore di presentare ha lo scopo di regolarizzare un servizio della scuola elementare, la cui importanza non può sfuggire ad alcun membro del Parlamento.

Col decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1127, si costituivano anche per gli insegnanti elementari i ruoli speciali transitori, ruoli che stanno per divenire permanenti almeno fino al giorno in cui gli insegnanti dovessero passare per concorso a ruolo ordinario, o, come previsto al comma 5° dell'articolo 14 dello stesso decreto-legge, in caso di prova sfavorevole, gli insegnanti dovessero essere licenziati. Ma a differenza degli insegnanti della Scuola media, i quali pur appartenendo ai ruoli speciali transitori conservano stabilmente la sede assegnata, e ciò a tutto vantaggio dell'insegnamento, i maestri dei ruoli speciali transitori, finché rimangono nel ruolo, sono dei veri supplenti, i quali cambiano sede all'inizio di ogni anno scolastico, a se-

conda delle vacanze dei posti, con gravissimo danno del servizio, proprio nel settore della scuola italiana, dove la presenza stabile dell'insegnante è di maggiore necessità.

La delicatezza e la importanza di un servizio scolastico, come noi lo concepiamo, non possono consentire il mutarsi continuato di insegnanti, i quali, obbligati dalla legge, devono lasciare la sede, appena siano venuti a contatto con l'ambiente e abbiano studiato i mezzi di elevazione culturale idonei: la scuola elementare più di ogni altra esige che l'insegnante conosca al più presto i suoi alunni e li segua, per il maggior tempo possibile, nello sviluppo delle loro capacità.

Quale valore può avere un insegnamento fatto nei primi anni di scuola sotto la guida di diversi insegnanti?

Per evitare tale danno al processo educativo della nostra scuola elementare, raccomandiamo all'approvazione degli onorevoli colleghi la presente proposta di legge.

**PROPOSTA DI LEGGE****ARTICOLO UNICO.**

L'assegnazione dei maestri del ruolo speciale transitorio presso le singole scuole, nei posti resi vacanti, dopo che i Provveditori agli studi avranno ultimati i trasferimenti degli insegnanti di ruolo, sarà definitiva, a datare dal 1° ottobre 1952, sempreché l'esito della prova sia favorevole, come dal disposto dei commi 4° e 5° dell'articolo 14 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1127.